

**DECRETO 'CURA ITALIA'
PROROGA VERSAMENTI**

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.L. 18 del 17 marzo 2020 entra in vigore un complesso sistema di proroghe di versamenti differenziato in base alla tipologia di imposte, alla ubicazione territoriale del contribuente e alla sua dimensione. Di seguito si schematizza il contenuto degli articoli 60, 61 e 62 che si occupano del rinvio delle scadenze fiscali.

Rinvio generalizzato

Articolo 60	L'articolo 60 effettua un rinvio generalizzato al 20 marzo dei versamenti originariamente in scadenza al 16 marzo; la disposizione fa generale riferimento ai versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
-------------	--

Rinvio per determinati settori

Articolo 61	Viene introdotto un rinvio per le imprese, che abbiano sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale, relativo a determinati settori, indipendentemente a tutte le tipologie di imprese. Tale previsione era già contenuta nel D.L. 9/2020 con riferimento alle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; oggi viene estesa a numerosi settori (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto). Tali soggetti beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi (ex articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) oltre alla sospensione dell'Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 3). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili).
-------------	---

Settori interessati dalla proroga

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, *club* e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e *pub*;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla L. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle Onlus iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome, alle Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle

Province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017 (attività sanitarie, socio sanitarie, etc.).

Sport	Le federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche (vedi precedente elenco), applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
-------	--

In ogni caso chi ha regolarmente versato non può chiedere il rimborso.

Sospensione adempimenti

Articolo 62, comma 1	Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall'obbligo di effettuare ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Rimangono inalterati gli obblighi connessi alla precompilata (quindi, in particolare, entro il 31 marzo devono essere inviate telematicamente le CU, secondo lo scadenziario originale).
----------------------	---

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Sospensione versamenti soggetti di minori dimensioni

Articolo 62, comma 2	Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (da verificarsi sul 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute su lavoro dipendente e assimilato, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
----------------------	---

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione versamenti per alcune province

Articolo 62, comma 3	È prevista la sospensione dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo per tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
----------------------	---

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione versamenti comuni "ex zona rossa"

Articolo 62, comma 4	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: Vo') restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, D.M. 24 febbraio 2020 (sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti entro il 31 marzo).
----------------------	--

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (originariamente era prevista come scadenza la fine di aprile, in unica soluzione). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione ritenute su soggetti di minori dimensioni

Articolo 62, comma 7	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (da verificare sul 2019), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1972, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. A tal fine sarà necessario rilasciare apposita dichiarazione; essi provvederanno a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
----------------------	--

Infine, si segnala come i versamenti a titolo di tassa di concessione governativa in scadenza il 16 marzo nonché le ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato (lavoro autonomo, provvigioni, etc) sono stati rinviati al 20 marzo, ma poi non sono esplicitamente interessati da alcuna proroga disposta dai successivi articoli 61 e 62; pere quindi logico dover concludere che, in assenza di chiarimenti, a titolo cautelativo, tali somme devono essere corrisposte entro il 20 marzo.

CREDITI DI IMPOSTA A FAVORE DEGLI ESERCENTI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONE

Con il D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia", il Legislatore ha previsto 2 crediti di imposta a favore degli esercenti reddito di impresa, arti e professioni.

In particolare, gli articoli 64 e 65 del Decreto citato prevedono rispettivamente il riconoscimento di un credito per la sanificazione degli ambienti di lavoro e uno a sostegno degli effetti negativi della pandemia.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Il veloce propagarsi del contagio suggerisce al datore di lavoro, sia esso organizzato in forma di impresa o meno, la sanificazione degli ambienti di lavoro. Al fine di incentivare questa misura di contenimento dell'epidemia, il Legislatore, prevede a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione un credito nel periodo d'imposta 2020 pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Saranno agevolate le spese per un importo massimo per singolo beneficiario pari a 20.000 euro con un credito massimo pari a 10.000 euro, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Limite massimo di spesa per beneficiario	20.000 euro
Limite massimo del credito per beneficiario	10.000 euro
Periodo di riferimento	2020
Beneficiari	Esercenti impresa, arti e professione

Per le modalità di applicazione e fruizione del credito sarà necessario attendere l'emanazione di apposito Decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020.

Credito d'imposta per botteghe e negozi

Il Legislatore, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica, ha previsto inoltre un credito di imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito relativo al periodo di imposta 2020 potrà essere utilizzato in compensazione.

Ammontare del credito	60% del canone di locazione del mese di marzo 2020
Periodo di riferimento	2020
Beneficiari	Esercenti impresa, arti e professione

Tale credito d'imposta non potrà essere fruito dai seguenti soggetti:

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di <i>computer</i> , periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medicali
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

D.L. CURA ITALIA: LE NOVITÀ PER IL TERZO SETTORE

Con una serie di previsioni normative sparse nel Decreto "Cura Italia" (il D.L. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020) il Legislatore ha introdotto disposizioni che interessano talune realtà appartenenti al mondo del non profit (associazioni, fondazioni, associazioni e società sportive dilettantistiche), sia con riferimento alle discipline vigenti che con riferimento alla riforma degli Enti del Terzo settore attualmente ancora in fase di attuazione.

Slitta al 31 ottobre il termine per adeguamento statuti e approvazione bilanci

Con l'articolo 35 del D.L. "Cura Italia", rubricato "*Disposizioni in materia di Terzo settore*", vengono introdotte diverse proroghe che riguardano sia il termine per l'adeguamento degli statuti nell'ambito della riforma degli Enti del Terzo settore (ETS) per Onlus, Organizzazioni di volontariato (Odv), Associazioni di promozione sociale (Aps) e imprese sociali, sia il termine per l'approvazione dei bilanci di Odv, Aps e Onlus.

In particolare, con riferimento al primo punto, ai commi 1 e 2 del citato articolo 35 vengono prorogati al prossimo 31 ottobre 2020 i termini contenuti, rispettivamente, nell'articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (nuovo Codice del Terzo settore) e nell'articolo 17, comma 3, D.Lgs. 112/2017 (disciplina dell'impresa sociale), che prima della modifica stabilivano un obbligo di adeguamento degli statuti al prossimo 30 giugno in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 43, comma 4-bis, D.L. n.34/2019 convertito, con modificazioni dalla L. 58/2019 (il c.d. "Decreto Crescita").

Nel merito va rilevato che con la risoluzione n. 89/E/2019 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tanto le Odv, quanto le Aps e le Onlus potranno comunque continuare ad applicare le attuali discipline fino al termine di definitiva entrata in vigore della riforma anche nel caso in cui non procedano ad adeguare lo Statuto entro il prossimo 30 giugno (oggi 31 ottobre) 2020. Pertanto, l'unico effetto che produrrà il tempestivo adeguamento degli statuti entro la nuova scadenza del 31 ottobre 2020 sarà quello di evitare di dover fare ricorso allo strumento dell'assemblea straordinaria, potendo quindi approvare le richiamate modifiche statutarie con le maggioranze semplici previste dai rispettivi Statuti. Solo quindi le organizzazioni maggiormente strutturate e caratterizzate da una larga base associativa avranno certamente convenienza a valutare tale opzione. Non così, invece, per la maggioranza delle associazioni a ristretta base sociale per quali sarà in taluni casi opportuno valutare l'adeguamento nel più ampio termine della entrata in vigore della riforma (su questo punto è importante

evidenziare come sia necessaria tanto l'istituzione del nuovo registro nazionale degli enti del Terzo settore quanto l'intervenuta autorizzazione da parte degli organi comunitari).

Quanto al secondo punto, invece, il comma 3 del citato articolo 35 dispone per Onlus, Odv e Aps la possibilità di approvare i propri bilanci nel più ampio termine del 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. La proroga interessa i predetti enti la cui scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del c.d. "periodo emergenziale" stabilito dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,

Novità in sintesi

Sono prorogati al 31 ottobre 2020:

- i termini per l'adeguamento degli statuti di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale alla nuova disciplina del codice del terzo settore
- i termini per adeguamento degli statuti di imprese sociali alla nuova disciplina D.Lgs. 112/2017
- i termini per l'approvazione dei bilanci di Odv, Aps, Onlus

Videoconferenza estesa per le riunioni di associazioni e fondazioni

Con il comma 4, articolo 73, D.L. "Cura Italia", rubricato "*Semplificazioni in materia di organi collegiali*", sempre al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione del periodo emergenziale richiamato in precedenza, viene previsto che le associazioni private, riconosciute e non, e le fondazioni, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possano riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Merita osservare come la formulazione normativa non brilla per chiarezza sotto il profilo soggettivo, atteso che la stessa non pare ricomprendere tutte le organizzazioni appartenenti al Terzo settore escludendone quindi alcune, quali, ad esempio, i comitati. Posto che non si comprendono le ragioni di una tale esclusione, attesa la chiara finalità della norma di evitare assembramenti di persone, è auspicabile un rapido intervento del Legislatore teso a ricomprendere la possibilità di riunirsi in videoconferenza per qualsivoglia organizzazione appartenente al Terzo settore.

Novità in sintesi

- Possibile svolgimento in videoconferenza delle riunioni di associazioni, riconosciute e non, e delle fondazioni

Sospensione pagamento canoni per impianti sportivi pubblici in concessione

Con l'articolo 95 del D.L. "Cura Italia", rubricato "*Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo*" si prevede che federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, potranno sospendere dal 17 marzo fino al prossimo 31 maggio 2020 i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Con un differimento davvero esiguo (si poteva e doveva fare certamente di più) viene previsto che il pagamento dei predetti canoni possa essere effettuato, alternativamente:

- in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi;
- in forma rateale, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Novità in sintesi

- Proroga al 30 giugno 2020 del termine per il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali scaduti nel periodo che va dal 17 marzo al 31 maggio 2020

Indennità per collaborazioni sportive e compensi in esenzione

Con l'articolo 96 del D.L. "Cura Italia", rubricato "*Indennità collaboratori sportivi*" viene previsto il riconoscimento, da parte di Sport e Salute Spa, di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro (si tratta della indennità già prevista dal precedente articolo 27 del medesimo decreto anche per professionisti titolari di partita Iva attiva e per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) anche in relazione ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da Federazioni sportive nazionali (Fsn), Enti di promozione sportiva (Eps), società e associazioni sportive dilettantistiche (Ssd e Asd).

Detta indennità, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito del percettore.

L'iter di presentazione della domanda prevede che gli interessati presentino alla società Sport e Salute Spa un'autocertificazione attestante:

- la preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020;
- la mancata percezione di altro reddito da lavoro.

Con un decreto del Mef da adottare entro il prossimo 1° aprile 2020 dovranno essere individuate le modalità di presentazione delle domande, definiti i criteri di gestione del fondo nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

Posto che l'indennità verrà riconosciuta da Sport e Salute Spa nel limite massimo dello stanziamento di 50 milioni di euro e che le domande presentate alla società Sport e Salute Spa (la quale verificherà la corretta iscrizione di Fsn, Eps, Asd e Ssd al registro telematico tenuto presso il Coni), le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione, non appare così scontato che si riuscirà a erogare per intero l'indennità prevista (la copertura, infatti, è prevista per poco più di 83.000 soggetti).

A tal proposito sarà necessario attendere il decreto di prossima emanazione per comprendere le concrete modalità operative di fruizione della presente indennità.

Novità in sintesi

- Previsione per il solo mese di marzo di una indennità pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al registro telematico Coni.

D.L. CURA ITALIA: DETRAZIONI AMPIE PER LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA "CORONAVIRUS"

Detrazioni per erogazioni liberali effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali

Al comma 1, articolo 66 del Decreto "Cura Italia" (il D.L. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020) il Legislatore introduce nuovi incentivi fiscali per le erogazioni liberali, sia in denaro sia in natura, effettuate nel 2020 a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La disciplina ivi prevista, che nella misura dell'agevolazione ricalca in buona parte quella prevista dall'articolo 82, D.Lgs. 117/2017 nell'ambito della riforma Degli enti del Terzo settore, presenta tuttavia specifiche peculiarità con particolare riferimento all'ambito soggettivo.

I destinatari dell'agevolazione

Dal punto di vista soggettivo, coloro che potranno beneficiare del beneficio della detrazione in relazione alle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020, sono esclusivamente:

- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali.

Restano quindi escluse dalla predetta misura le persone giuridiche diverse da gli enti non commerciali e, quindi, sia le imprese, che gli enti commerciali, che gli studi professionali per citarne alcuni.

I soggetti interessati

Sempre dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione spetterà unicamente in relazione alle erogazioni liberali, sia in denaro sia in natura, effettuate dai soggetti richiamati in precedenza in favore di:

- Stato;
- Regioni;
- Enti locali territoriali;
- Enti o istituzioni pubbliche;
- Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Contenuto e misura dell'agevolazione

In relazione alle richiamate erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito (Irpef per le persone fisiche e Ires per gli enti non commerciali) pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Detrazioni per erogazioni liberali effettuate da imprese

Con il comma 2 del citato articolo 66 D.L. "Cura Italia" vengono invece disciplinate le agevolazioni riconosciute alle imprese che nel 2020 effettuano erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, sempre a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La disposizione precisa che ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), le erogazioni liberali in commento sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Per tali erogazioni si richiama la già nota disciplina contenuta nell'articolo 27, L. 133/1999 rubricata "*Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche*" che prevede quanto segue:

- deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;
- in caso di beni ceduti gratuitamente gli stessi non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2 e 54, comma 1, lettera d), Tuir;
- non assoggettamento a imposta sulle donazioni dei trasferimenti effettuati;
- identificazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle erogazioni liberali sulla base dei contenuti del D.P.C.M. 20 giugno 2000.

Valorizzazione delle erogazioni liberali in natura

Con il comma 2 dell'articolo 66 vengono stabiliti i criteri per la valorizzazione delle erogazioni in natura, mediante un rinvio alle previsioni contenute negli articoli 3 e 4 del recente Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). In particolare:

- secondo l'articolo 3, D.M. 28 novembre 2109 la valorizzazione della erogazione liberale in natura viene determinata secondo la regola del valore normale di cui all'articolo 9, Tuir e, nel caso di erogazione liberale avente a oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento. Mentre nel caso di erogazione liberale avente a oggetto beni merce, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato secondo specifiche previsioni. Nel caso invece di beni il cui valore non può essere desunto da criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene e dovrà consegnarla al destinatario dell'erogazione;
- quanto alla documentazione probatoria della donazione l'articolo 4, D.M. 28 novembre 2019 prevede che l'erogazione liberale in natura debba risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (nel nostro caso a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

COVID-19: SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

L'articolo 67, D.L. 18/2020 sospende dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Sono sospesi:

- i termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito di presentazione della documentazione integrativa;
- i termini per aderire al regime di adempimento collaborativo da parte dei contribuenti;
- i termini per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata;
- i termini per gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
- i termini per la rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale;
- i termini per il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti da beni immateriali (*patent box*).

Le istanze di interpello oggetto di sospensione sono quella relativa all'applicazione delle disposizioni tributarie, quella per l'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo e quella sui nuovi investimenti di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro. Qualora le istanze di interpello siano presentate nel periodo di sospensione (tra 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020) i termini per la risposta inizieranno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

La presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita fino al 31 maggio 2020 esclusivamente per via telematica, attraverso la spedizione via PEC, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio all'indirizzo PEC div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Restano dei termini "dubbi" che la norma contenuta nell'articolo 67 non chiarisce se siano sospesi: in particolare i termini che afferiscono ad attività difensive (come, ad esempio, le osservazioni contro i processi verbali di constatazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, L. 212/2000 o le deduzioni difensive relative all'atto di contestazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, D.Lgs. 472/1997).

Sono sospese dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 le attività non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria (compreso l'Archivio dei rapporti finanziari), formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, autorizzate dai presidenti o dai giudici delegati.

Sono, altresì, sospese dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22, L. 241/1990 (accesso ai documenti amministrativi) e ai sensi dell'articolo 5, D.Lgs. 33/2013 (accesso civico a dati e documenti).

Infine, nell'ultimo periodo, vi è una disposizione che fa riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori. I termini che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione dei versamenti sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (anche in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente).

In concreto, ciò comporterà che il termine per la notifica degli accertamenti o delle cartelle conseguenti a controlli formali o agli omessi e ritardati versamenti relativi a periodi di imposta che sarebbero andati in prescrizione in data successiva al 31 dicembre 2020 slitterà di 2 anni, essendo allungato fino al 31 dicembre 2022.

COVID-19: SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

L'articolo 68, D.L. 18/2020 sospende i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate (relativi ad esempio alle imposte sui redditi, all'Iva, all'Irap, ai tributi locali) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (relativi ai contributi previdenziali). La disposizione precisa che i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2020.

Il testo dell'articolo 68 non cita esplicitamente la sospensione dei pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti dalle comunicazioni dell'Agenzia delle entrate emesse ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 o ai sensi dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 o derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973. Non vengono nemmeno citate le rate mensili in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti dalla dilazione accettata dall'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973.

→ Pare iniquo, ad esempio, che una cartella di pagamento con scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di notifica compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 possa fruire della sospensione, mentre le rate di un piano di rateazione in scadenza nello stesso arco temporale debbano essere versate. Sul punto è atteso a brevissimo un chiarimento ministeriale.

La sospensione dei termini di versamento che scadono dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, L. 160/2019, sia per le entrate tributarie sia per quelle patrimoniali.

L'articolo 68, comma 3 differisce al 31 maggio 2020 (che essendo domenica diventa il 1° giugno 2020) due termini di versamento:

- il termine scaduto del 28 febbraio 2020 relativo alla rata del piano di rateazione comunicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione della c.d. "Rottamazione-ter";
- il termine in scadenza al 31 marzo 2020 relativo alla rata del c.d. "Saldo e stralcio".

Vi è poi un'ultima disposizione contenuta nell'articolo 68, comma 4 che stabilisce lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 che sono prorogati, rispettivamente, alle scadenze del 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025.

TEMPI AMPI PER I BILANCI DEL 2019

Il D.L. 18/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 ed entrato immediatamente in vigore), ha dettato specifiche disposizioni relative alle assemblee e alle decisioni dei soci nell'ambito delle società di capitali.

Il riferimento principale, come appare ovvio, è alle assemblee per l'approvazione del bilancio ma, sul punto, non sussiste alcuna limitazione specifica.

Si tratta di rimedi con duplice finalità:

- consentire lo svolgimento delle assemblee in un più ampio termine temporale rispetto a quello canonico;
- evitare gli assembramenti di persone, dando seguito alle restrizioni normative adottate dal Legislatore per contrastare la diffusione del coronavirus.

L'intero complesso di norme si applica, certamente, alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020; si prevede, tuttavia, la possibilità di un'ulteriore estensione temporale, qualora a quella data non sia superata l'emergenza dovuta al rischio da COVID-19.

Termini di svolgimento delle assemblee di approvazione dei bilanci

Una prima modifica consente alle società la facoltà di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio annuale entro il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga alle previsioni degli articoli 2364, comma 2 (Spa), e 2478-bis, cod. civ. (Srl) che invece prevedono il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Ciò a prescindere dalla presenza di previsione statutaria e dal ricorrere di determinate circostanze. Dalla stesura letterale della norma, non dovrebbe essere richiesta né la tenuta del CdA entro la fine del mese di marzo, né l'indicazione delle specifiche motivazioni, evidentemente ritenute implicitamente ricorrenti per ogni società.

La norma inserisce, come appare ovvio, solo una facoltà migliorativa, essendo pertanto possibile mantenere i precedenti termini, ove si abbia interesse a formalizzare l'approvazione del bilancio, ad esempio per l'eventuale necessità di distribuzione dei dividendi.

Modalità di intervento in assemblea e di esercizio del voto a distanza

Sempre al fine di evitare assembramenti di persone e con l'ulteriore obiettivo di scongiurare un'elevata frequenza di assemblee deserte, le società di capitali, comprese le cooperative, possono utilizzare le modalità di voto a distanza (voto per corrispondenza e voto elettronico) e la partecipazione in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie. Ove tale modalità non sia ordinariamente prevista, ovviamente, si dovrà specificare la circostanza nell'avviso di convocazione.

Risulta anche consentito lo svolgimento di assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; tale modalità, dunque, diverrebbe da un diritto dei soci a un vero e proprio obbligo.

Il tema è stato recentemente trattato anche dalla Massima 187, rilasciata l'11 marzo scorso dal Consiglio Notarile di Milano, precisando che nelle assemblee "virtuali", non è necessaria la presenza nel medesimo luogo, del Presidente, del Segretario (se previsto) o del Notaio.

Si tratta – dunque – di un'ulteriore deroga alla previsione, frequentemente riscontrata negli statuti, della necessità che si trovino nello stesso luogo (quello di convocazione dell'assemblea) il Presidente e il Segretario.

Srl: decisioni dei soci tramite consultazione scritta o consenso scritto

In alternativa alla riunione assembleare classica (cioè, in presenza) e a quella virtuale (in video conferenza) le Srl possono utilizzare gli istituti della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto, anche in esplicita deroga delle limitazioni normative e/o di quelle dello statuto.

Per esemplificare, dunque, si potranno utilizzare tali modalità:

- a) in assenza di previsione dell'atto costitutivo;
- b) per adottare modifiche dell'atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o relative a perdite del capitale superiore a un terzo;
- c) anche in presenza della richiesta di riunione assembleare avanzata da parte di un numero qualificato di amministratori o soci.

Modalità di svolgimento delle riunioni degli altri organi sociali

Segnaliamo che, come la già citata Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, il D.P.C.M. 8 marzo 2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni.

Si concorda, pertanto, di estendere le regole sopra richiamate alle riunioni di qualsiasi organo sociale: Consiglio di Amministrazione, comitati consiliari, collegio sindacale, etc..

Altre modifiche: rinvio

Specifiche disposizioni sono dettate per le assemblee delle società quotate in borsa, ammesse a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, banche popolari, di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici.

RINVIATE LE SCADENZE E GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI SUI RIFIUTI 2019

In merito agli obblighi relativi al monitoraggio e smaltimento dei rifiuti relativi all'anno di imposta 2019, l'articolo 113, D.L. 18/2020 proroga al prossimo 30 giugno 2020 i seguenti termini relativi agli adempimenti ambientali.

In particolare, scadranno il prossimo 30 giugno:

- la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente;
- la trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
- la presentazione al Centro di Coordinamento Raee della comunicazione sui rifiuti trattati dagli impianti autorizzati;
- il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Sono obbligati alla presentazione del MUD i soggetti individuati dall'articolo 189, comma 3, D.Lgs. 152/2006, ovvero:

- i trasportatori;
- gli intermediari senza detenzione;
- i recuperatori;
- gli smaltitori;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti;
- i Comuni.

Rimangono immutate le informazioni da comunicare, le strutture dei modelli, le modalità di trasmissione, le istruzioni per la compilazione dei modelli. Invariati anche i diritti di segreteria e le modalità di pagamento.